

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/2015

Domanda di corresponsione del doppio della caparra per inadempimento del promittente venditore - Condanna alla ripetizione di indebito per nullità del contratto - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/2015

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/2015